

**Tribunale di Roma**  
**I SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato dott.ssa Maria Casola sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5.10.2023 e lette le note depositate dalla parte ricorrente ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa lavoro iscritta, al n. R.G. 27743 2023 promossa da:

GABRIELE NICOSIA

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Letti gli atti e valutato il contenuto delle domande avanzate;  
considerato che la domanda attorea, investendo un rapporto giuridico plurisoggettivo, richiede la necessaria integrazione del litisconsorzio nei confronti dei soggetti cd. controinteressati, cioè di coloro che, collocati nella graduatoria impugnata attualmente in posizione più favorevole, per l'effetto dell'eventuale accoglimento del ricorso, ne subirebbero necessariamente gli effetti, in termini di variazione della loro posizione in graduatoria;  
ritenuto che la domanda come formulata, se accolta, comporterebbe la variazione definitiva delle posizioni in graduatoria e non solo effetti contingenti limitati all'incarico attualmente assegnato in via condizionata;  
dato atto che in ricorso è stata correttamente avanzata tale richiesta di autorizzazione alla notifica degli atti, pur se in via subordinata;  
ritenuta la sussistenza di circostanze particolari che consigliano di ricorrere alla forma speciale di notifica di cui all'art. 151 cpc - stante il notevole numero di destinatari e le esigenze di celerità connesse all'oggetto del giudizio - mediante pubblicazione integrale, nel sito del MI degli atti introduttivi e del presente provvedimento;  
ritenuto, quindi, necessario ordinare alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 cpc, nei confronti dei docenti controinteressati, riassuntivamente indicati in ricorso e nelle note autorizzate (tutti i soggetti appartenenti al personale docente inserito nelle G.P.S. di I fascia per la Provincia di Roma - biennio 2022/24, classe di concorso EEEE scuola primaria, con un punteggio compreso fra 93 e 117);  
considerato che, venendo nel caso di specie in rilievo l'applicazione dell'art. 151 cpc, non si applicano in via diretta le prescrizioni dell'art. 150 cpc, e, se necessario, potrà

comunque farsi eventuale riferimento a quanto previsto nell'ordinanza TAR Lazio n. 836/2019;  
visto l'art. 102 c.p.c.

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere all'integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti dei docenti indicati, attraverso la notifica, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero resistente, del presente provvedimento e degli atti introduttivi. Assegna allo scopo alla parte ricorrente termine perentorio di 14 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per perfezionare tale notifica.

Fissa, quindi, l'udienza di discussione per l'8.11.2023 ore 11.15 aula 201.

Si comunichi a cura della Cancelleria con urgenza.

IL GIUDICE

Dott.ssa Maria Casola